

COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus

Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959

Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323

sito internet: www.comunefordongianus.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

Prot. n. 4014/2020

ORDINANZA N. 14/2020

Oggetto:	<input checked="" type="checkbox"/> Provvedimenti di carattere contingibile ed urgente per far fronte all'emergenza sanitaria derivante da epidemia di COVID 19; <input checked="" type="checkbox"/> Ordinanza per la chiusura temporanea in via cautelare della Scuola Primaria di Fordongianus; <input checked="" type="checkbox"/> Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.
----------	--

IL SINDACO

Premesso che sono in corso accertamenti da parte del competente Servizio dell'ATS Sardegna e sta emergendo che uno studente che frequenta la Scuola Primaria di Fordongianus è risultato positivo al Covid 19;

Che il caso evidenzia il pericolo della possibile diffusione dell'infezione da Covid 19 in ambito scolastico;

Che in attesa di maggiori accertamenti da parte del competente servizio sanitario, a tutela della salute sia degli studenti che del personale scolastico nonché dei cittadini delle comunità di Fordongianus e Busachi, si ravvisa la necessità e l'urgenza di chiudere temporaneamente e in via precauzionale la Scuola Primaria di Fordongianus nella giornata di sabato 10 ottobre 2020;

Che al fine di eliminare le condizioni di potenziale diffusione del virus si rende altresì necessario adottare misure di igienizzazione degli ambienti dell'intero caseggiato scolastico;

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto:

- ✓ che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- ✓ che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- ✓ che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- ✓ che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;
- ✓ che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruoli e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- ✓ che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Considerato:

- ✓ che la situazione rappresentata determina un rischio concreto per la salute della cittadinanza, non potendo essere contenuta ed avendo riguardato, nei casi segnalati, persone operanti in ambiti diversi, quindi con potenzialità di propagazione notevoli;
 - ✓ Riconoscimento dell'urgenza, intesa quale indifferibilità dell'atto, dovuta alla situazione di pericolo inevitabile che minaccia gli interessi pubblici;
 - ✓ che la situazione rappresentata non permette indugio alcuno, stante la sua gravità e la concreta minaccia per la salute degli appartenenti alla comunità locale e dei soggetti transitanti nel territorio comunale;
 - ✓ che per il contenimento del rischio da contagio da Covid 19 nell'ambito territoriale del comune non è possibile fare ricorso a ordinari strumenti di prevenzione e che, pertanto, è necessario adottare misure limitative specifiche;
- Considerato:
- ✓ che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
 - ✓ che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
 - ✓ che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto:

- ✓ che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;
Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

1) in via precauzionale, al fine di eliminare le condizioni di potenziale diffusione del Covid 19 in ambito scolastico, in attesa di maggiori accertamenti da parte del competente servizio sanitario, a tutela della salute sia degli studenti che del personale scolastico nonché dei cittadini delle comunità di Fordongianus e Busachi, la chiusura temporanea della Scuola Primaria di Fordongianus nella giornata di sabato 10 ottobre 2020;

2) Stabilisce che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino al momento dell'avvenuta comunicazione di diminuzione del grado di criticità della diffusione dell'infezione, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

3) Demanda all'Ufficio di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

4) Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ✓ ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Oristano entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ✓ ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

5) dispone che la presente ordinanza:

- ✓ sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- ✓ sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale;
- ✓ sia comunicata all'Azienda Sanitaria Locale di Oristano;
- ✓ sia comunicata al Prefetto di Oristano;
- ✓ sia comunicata al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Samugheo.

Fordongianus, 09/10/2020.



Il Sindaco
Serafino Pischetta